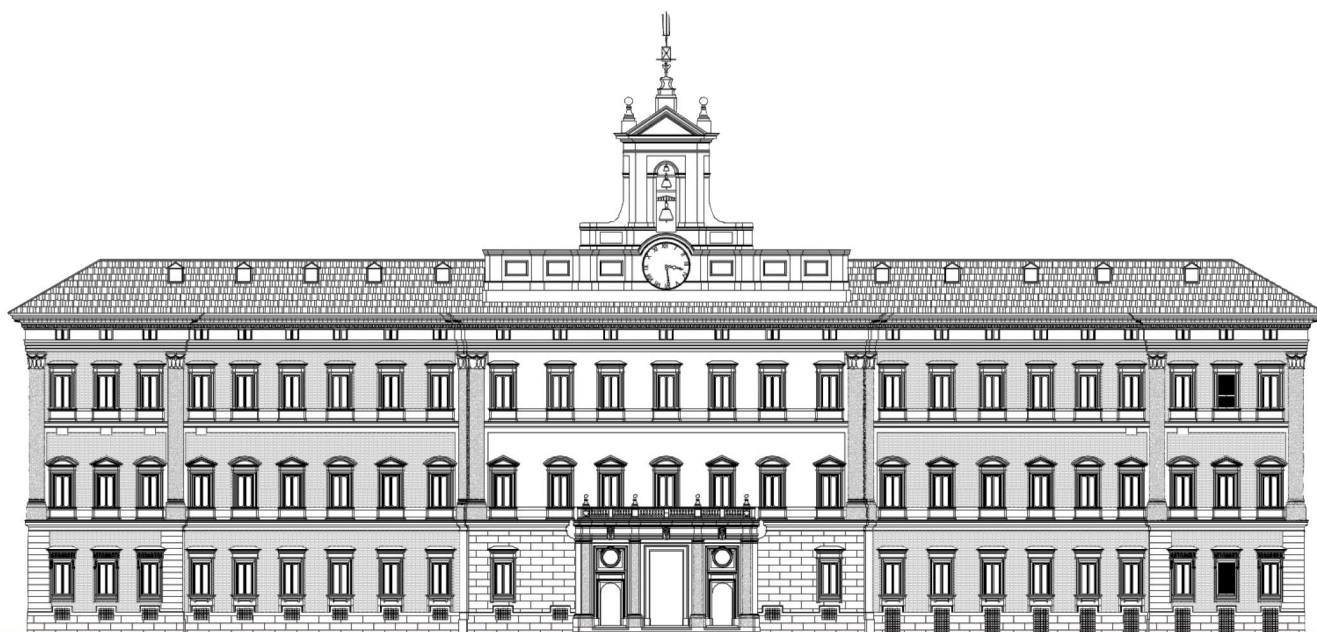




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2307

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra
Repubblica italiana e Santa Sede, costituente Accordo
sull'assistenza spirituale alle Forze armate, nonché
norme di adeguamento dell'ordinamento interno

N. 327 – 16 aprile 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2307

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra
Repubblica italiana e Santa Sede, costituente Accordo
sull'assistenza spirituale alle Forze armate, nonché
norme di adeguamento dell'ordinamento interno

N. 327 – 16 aprile 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. .

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	- 4 -
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2307
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Formentini (LEGA), per la III Commissione; Zoffili (LEGA), per la IV Commissione
Commissioni competenti:	III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni del disegno di legge considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione clausola di neutralità finanziaria

Normativa vigente. La legge n. 70 del 2021 ha ratificato allo Scambio di lettere tra Italia e Santa Sede costituente Accordo sull'assistenza spirituale alle Forze armate e ha disposto norme di adeguamento dell'ordinamento interno a tali obbligazioni internazionali contratte, adottando specifiche novelle al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM) in materia di organici dei Cappellani militari e dei relativi gradi militari di assimilazione nonché con riguardo alla loro progressione di carriera e al relativo trattamento economico. A tale provvedimento non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, ancorché la relazione tecnica relativa allo stesso evidenziasse che l'intervento avrebbe determinato uno sgravio dei relativi oneri a carico dello Stato, correlato alla riduzione dell'organico e a un complessivo ridimensionamento del relativo trattamento economico (derivante dall'esclusione della corresponsione di talune indennità operative accessorie percepite in base all'allora vigente legislazione). In particolare, con tale legge si è provveduto a: rideterminare in 162 unità complessive (in riduzione rispetto all'assetto allora vigente) la dotazione organica come individuata dall'articolo 1547 del COM [articolo 3, comma 1, lettera s)]; prevedere, modificando l'articolo 1559 del COM [articolo 3, comma 1, lettera aa)] la nomina dei Cappellani militari addetti in servizio permanente (assimilati al grado di tenente), nei limiti dell'organico (25 unità) con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, dei Cappellani militari di complemento (assimilati al grado di sottotenente e previsti nel numero di 25 unità d'organico), che presentino apposita domanda e abbiano prestato almeno cinque anni (due anni nell'assetto allora vigente) di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età (cinquant'anni nell'assetto allora vigente).

Le norme del disegno di legge recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e Santa Sede, costituente Accordo in materia di assistenza spirituale alle Forze armate (articoli 1 e 2).

Ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno a quanto previsto nel summenzionato strumento, vengono apportate specifiche modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare - COM) (articolo 3). In particolare viene prevista la modifica:

- dell'articolo 1549, comma 1, riducendo da ventotto a venticinque anni il limite anagrafico per poter conseguire la nomina al grado di Cappellano militare di complemento, eliminando contestualmente il limite anagrafico massimo di quarant'anni [articolo 3, comma 1, lettera a)];
- dell'articolo 1559, comma 1, rideterminando alla lettera b) in due anni, in luogo dei cinque anni stabiliti a legislazione vigente, il periodo minimo di servizio continuativo

da parte dei Cappellani militari di complemento per poter presentare domanda per la nomina a Cappellano militare addetto in servizio permanente. Viene, altresì, prevista la soppressione della previsione di cui alla lettera *c*), che determina in quarantacinque anni il limite massimo di età per il transito in servizio permanente [articolo 3, comma 1, lettera *b*)];

- dell'articolo 1594, comma 1, secondo periodo, portando da cinque a due anni, il periodo di servizio continuativo oltre il quale il Cappellano militare di complemento, che abbia inoltrato domanda di transito in servizio permanente, cessa dal servizio ed è collocato in congedo assoluto nel caso di non valutata inidoneità a giudizio dell'Ordinario militare [articolo 3, comma 1, lettera *c*)].

Si evidenzia che nelle Lettere oggetto di scambio le Parti hanno concordato di modificare lo strumento (Scambio di lettere) recante il precedente Accordo nei seguenti termini:

- all'articolo 7, paragrafo 2, lettera *a*), spostare da 5 a 2 anni il periodo di permanenza minima per la promozione al grado di sottotenente di complemento (Cappellano militare di complemento);
- all'articolo 8, sostituire il testo del paragrafo 1, per prevedere, per la nomina a Cappellano militare, tra l'altro, un'età anagrafica minima di 25 anni (in luogo degli attuali 28 anni).

Viene, infine, previsto che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono alle relative attività mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 4).

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto delle disposizioni e riferisce che le modifiche al Codice dell'ordinamento militare, quale intervento di adeguamento allo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, sono volte ad ampliare la base per il reclutamento senza al contempo modificare l'attuale dotazione organica dei Cappellani militari, i correlati costi medi e le progressioni di carriera già previste a legislazione vigente. Tanto premesso, dalle modifiche normative previste dal presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa, in particolare, che la modifica al quadro normativo vigente non altera il numero complessivo dei Cappellani militari, fissato a 162 unità, comprensivo dell'Ordinario militare e del Vicario generale, di cui al comma 2 dell'articolo 1547 del COM, andando esclusivamente ad ampliare la finestra anagrafica entro la quale reperire le risorse umane in argomento. Per altro, con specifico riferimento al novellato articolo 1559 del COM, la relazione tecnica osserva che la modifica prevista, se consente, tecnicamente, di anticipare l'ingresso nel servizio permanente del Cappellano militare di complemento, non esclude, comunque, la possibilità che il Cappellano militare, al termine dei due anni di servizio continuativo possa non accedere al servizio permanente. Infatti, l'articolo 1594 del

COM, ancorché emendato nei termini previsti dalla norma [articolo 3, comma 1, lettera c)] per coerenza sistemica, continua a prevedere che il Sacerdote, non riconosciuto idoneo a giudizio dell'Ordinario, cessi dal servizio e sia collocato in congedo assoluto. Tale aspetto incide sulla variabilità nella pianificazione degli accessi al servizio permanente, che permangono comunque contingentati sul piano finanziario e soggetti a specifiche regole ecclesiastiche. Al contempo, nella considerazione che il limite anagrafico per la cessazione dal servizio attivo permane al 65° anno di età (articolo 1578 del COM), l'abolizione del limite anagrafico massimo per il transito in servizio permanente riduce, di fatto, la possibilità di progressione di carriera e il raggiungimento dei gradi più elevati.

Si evidenzia che la **relazione tecnica relativa alla legge n. 70 del 2021** (Cfr. XVIII Leg. AC 2657) recante ratifica dell'intesa (Scambio di lettere) intervenuta con la Santa Sede in tema di assistenza spirituale alle Forze armate e disciplinante le correlate novelle al Codice dell'ordinamento militare, forniva un quadro della progressione decennale dell'onere per il Bilancio dello Stato come rideterminato (in riduzione rispetto all'assetto allora vigente) in ragione del provvedimento. La medesima relazione tecnica precisava che l'andamento del suddetto onere era quantificato sulla base della dotazione organica dei Cappellani militari, determinata dal provvedimento in 162 unità complessive, le cui consistenze, con riguardo a ciascun anno del decennio 2020-2029, erano individuate, dalla medesima relazione tecnica, in modo da rispettare tale limite; ciò per effetto, tra l'altro, delle fuoriuscite al raggiungimento dei limiti di età e della programmazione delle relative immissioni che sarebbe stata effettuata, nei termini dettagliatamente evidenziati nelle tabelle riportate dalla medesima relazione tecnica, anche tenendo conto dei tempi di avanzamento per accedere ai gradi più elevati. A tale riguardo, la medesima relazione tecnica riportava nelle tabelle a seguire lo sviluppo delle consistenze organiche con specifico riferimento al grado di Cappellano di complemento con evidenziati i passaggi in servizio permanente (Cappellano addetto in SPE), come determinate per effetto della medesima legge che, tra l'altro, aveva portato [articolo 3, comma 1, lettera aa] da 2 a 5 anni il periodo minimo di permanenza nel grado di Cappellano militare di complemento ai fini del transito in servizio permanente.

Andamento delle consistenze nel grado di Cappellano di complemento										
Cappellano di complemento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	8	61	62	58	55	55	4	4	8	13
Immissioni	54	1	0	0	1	3	1	4	5	4
Passaggio in SPE	1	0	4	3	1	54	1	0	0	1
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	61	62	58	55	55	4	4	8	13	16

Andamento delle consistenze nel grado di Cappellano addetto										
Cappellano addetto (SPE)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	20	14	8	9	8	9	62	63	59	56
Immissioni da Cappellano di complemento	1	0	4	3	1	54	1	0	0	1
Promozioni a Cappellano capo	7	6	3	4	0	1	0	4	3	1
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale consistenze	14	8	9	8	9	62	63	59	56	56

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame dispone l'adeguamento dell'ordinamento interno (articolo 3) all'Accordo del 2024, tra Italia e Santa Sede, formalizzato mediante "Scambio di lettere", in tema di assistenza spirituale alle Forze armate, di cui viene contestualmente autorizzata la ratifica (articolo 1) e ordinata l'esecuzione (articolo 2). La suddetta intesa, interviene, in particolare, al fine di emendare un precedente analogo accordo del 2018 (raggiunto tra gli stessi soggetti ricorrendo al medesimo strumento dello Scambio di lettere), ratificato con la legge n. 70 del 2021.

A tal fine, il provvedimento reca specifiche novelle al Codice dell'ordinamento militare – COM volte a: ridurre da ventotto a venticinque anni il limite anagrafico per accedere alla carriera di Cappellano militare eliminando, altresì, il limite massimo di quarant'anni [articolo 3, comma 1, lettera a)]; ridurre di tre anni (portandolo da cinque a due) il periodo minimo di servizio continuativo svolto nel grado di Cappellano militare di complemento previsto dall'articolo 1559, comma 1, del COM per la nomina a Cappellano militare addetto in servizio permanente SPE; sopprimere la previsione recata dalla medesima disposizione del COM che fissa in quarantacinque anni il limite massimo di età per il transito in servizio permanente [articolo 3, comma 1, lettera b)].

Viene altresì modificato l'articolo 1594, comma 1, secondo periodo, del COM riducendo, corrispondentemente da cinque a due anni, il periodo di servizio continuativo oltre il quale il Cappellano militare di complemento, che abbia presentato domanda di transito in servizio permanente, è collocato in congedo assoluto nel caso non sia stato riconosciuto idoneo nel relativo giudizio di valutazione [articolo 3, comma 1, lettera c)].

Viene, infine, previsto che dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono alle relative attività mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 4).

La relazione tecnica riferisce che l'intervento normativo in esame non modifica l'attuale dotazione organica dei Cappellani militari (162 unità complessive) i correlati costi medi e le progressioni di carriera già previste a legislazione vigente, pertanto, dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle suddette disposizioni

la relazione tecnica precisa, inoltre, che queste, pur consentendo di anticipare l'ingresso in servizio permanente, prevedendo che il Cappellano militare di complemento, qualora non riconosciuto idoneo per il transito in servizio permanente, sia collocato in congedo assoluto, incide sulla pianificazione degli accessi a tale servizio, rimanendo, però gli stessi comunque contingentati sul piano finanziario. Al contempo, fermo restando limite anagrafico per la cessazione dal servizio attivo fissato a normativa vigente dall'articolo 1578 del COM al 65° anno di età, l'abolizione del limite anagrafico massimo (45 anni) per il transito in servizio permanente ridurrebbe, di fatto, la possibilità di progressione di carriera e il raggiungimento dei gradi più elevati.

Al riguardo, posto che la summenzionata fissazione a due anni del periodo minimo di servizio nel grado iniziale di Cappellano militare di complemento ai fini del transito in SPE corrisponde al termine originariamente previsto dall'articolo 1559, comma 1, del COM prima del suo innalzamento a cinque anni disposto dalla legge n. 70 del 2021, si osserva che la medesima legge ha, a suo tempo, rideterminato il quadro generale degli oneri per il bilancio dello Stato correlati alla disciplina dell'assistenza spirituale nelle Forze Armate (per altro in riduzione rispetto all'assetto allora vigente) e, senza scontarne gli effetti sui saldi di finanza pubblica, la relativa relazione tecnica ha fornito un quadro dettagliato della progressione decennale (dal 2020 al 2029) di tali oneri. La medesima relazione tecnica, precisava che il relativo andamento veniva stimato sulla base della dotazione organica dei Cappellani militari, come allora rideterminata in 162 unità complessive e che le relative consistenze, con riguardo a ciascun anno del decennio 2020-2029, erano individuate in modo da rispettare tale limite tenendo conto, tra l'altro, delle fuoriuscite al raggiungimento dei limiti di età e della programmazione delle relative immissioni che sarebbe stata effettuata anche considerati i tempi di avanzamento per accedere ai gradi più elevati. Tanto premesso, posto che la riduzione del periodo di permanenza minima nel grado di tre anni, con l'ulteriore abbassamento del limite d'età da 28 a 25 anni per l'accesso a tale carriera, fermo restando il limite vigente di anzianità ai fini del congedo (65 anni), determinano una chiara anticipazione delle immissioni e degli avanzamenti di grado con correlati effetti di trascinamento verso l'alto della progressione pluriennale dei

summenzionati oneri, appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi di valutazione che, aggiornando i termini della quantificazione a suo tempo effettuata dalla relazione tecnica relativa alla legge n. 70 del 2021, evidenzino l'asserita sterilizzazione dei suddetti effetti in virtù dell'applicazione del meccanismo che consentirebbe l'anticipata cessazione dal servizio a seguito della riconosciuta inidoneità al transito in SPE nonché dell'abolizione del limite anagrafico massimo per il transito in SPE che dovrebbe ridurre, come riferito dalla relazione tecnica, la possibilità di progressione di carriera e il raggiungimento dei gradi più elevati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, la quale prevede, al comma 1, che dall'attuazione delle relative disposizioni non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo comma 2 specifica che le competenti amministrazioni provvedono alle attività previste dal provvedimento mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.